



COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO TRIBUTI

Regolamento
sull'Imposta di Soggiorno

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.69/C DEL 27/09/2012
MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.69/C
DEL 21/12/2017

INDICE

Articolo 1

Presupposto dell'imposta pag.3

Articolo 2

Soggetto passivo pag. 3

Articolo 3

Esenzioni pag.3

Articolo 4

Misura dell'imposta pag.4

Articolo 5

Obblighi di comunicazione pag. 4

Articolo 6

Individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare pag. 4

Articolo 7

Versamenti pag. 4

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento pag. 5

Articolo 9

Sanzioni pag. 5

Articolo 10

Riscossione coattiva pag. 5

Articolo 11

Rimborsi pag.5

Articolo 12

Contenzioso pag.6

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali pag. 6

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, B&B, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, residence turistico alberghieri o residence, alberghi, villaggi turistici, **alberghi diffusi, alberghi rurali, villaggi albergo e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 50/2017 (per esempio gli immobili gestiti dalla nota piattaforma telematica Airbnb) e ogni altra classificazione prevista dalla vigente normativa in materia**, ubicati nel territorio del Comune di Messina, fino ad un massimo di 5 notti. **Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.**

Il relativo gettito è destinato esclusivamente a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione, recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i servizi pubblici locali, per interventi a favore della promozione turistica, da concordare, in sede di programmazione, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, **tramite il Laboratorio Turistico istituito con Deliberazione originale del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Comunale n. 376 del 30/04/2013.**

Articolo 2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Messina che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo:

- i residenti nel territorio del Comune di Messina;
- i minori entro il sedicesimo anno di età;
- i disabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente ed i genitori accompagnatori dei malati/degenti (l'esenzione è subordinata alla presentazione, alla struttura ricettiva, di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- gli appartenenti alle forze di Polizia locale ed ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e

per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- gli studenti universitari fuori sede;
- i partecipanti ai progetti e scambi culturali universitari e scolastici;
- **i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.**

Articolo 4 **Misura dell'Imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti nelle medesime e del prezzo;
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
3. Nello stabilire le misure dell'imposta, la Giunta, oltre ai criteri di cui al comma 1, terrà conto del parere non vincolante dei soggetti coinvolti nel procedimento d'individuazione degli interventi di cui all'art. 6, tenendo conto della natura degli interventi programmati.

Articolo 5 **Obblighi di comunicazione**

Il gestore della struttura ricettiva (soggetto responsabile degli obblighi tributari) dichiara al Dipartimento Entrate Tributarie, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, in ogni caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo del gestionale "TouristTax", fornito a titolo gratuito dal Comune.

Articolo 6 **Individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare**

1. La G.M., annualmente delibera gli interventi destinando le relative risorse e individuando il settore o i settori amministrativi competenti per materia in relazione alla tipologia degli interventi individuati, sempre tenuto conto della destinazione vincolata in favore del trasporto pubblico locale (50% del gettito della tassa).

Articolo 7 **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Messina con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore, tramite il gestionale *TouristTax*, inserisce il relativo versamento del periodo di riferimento e deve conservare per cinque anni le quietanze e le

- dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare in uno dei modi seguenti:
- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Messina;
 - b) mediante lo strumento di pagamento in moneta elettronica (PagoPa) presente all'interno del gestionale *TouristTax*;

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

Articolo 9

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Per l'omessa, incompleta e/o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, prevista dall'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti della successiva stessa imposta, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita istanza da produrre, al Comune di Messina, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il

successivo versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/07/2012. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.